

**CENTRO STUDI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

# **RASSEGNA STAMPA**



**22/12/2009**

**Avvocati**

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 37    Gli avvocati disertano l'albo dei lobbisti      1

**Commercialisti**

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 37    Baluardi contro il malaffare      2

**Direttiva servizi**

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 39    In studio salve le regole nazionali      3

**Direttiva Ue servizi**

**Italia Oggi**      22/12/2009    p. 33    Direttiva servizi, plauso degli ordini      4

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 39    Professionisti all'estero: la guida      5

**Energia**

**Corriere Della Sera**    22/12/2009    p. 25    Nucleare, 17 milioni l'anno ai comuni con le centrali      6

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 25    La via italiana all'eolico      8

**Esami di Stato**

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 39    Cronista infiltrato a prova forense      10

**Nucleare**

**Corriere Della Sera**    22/12/2009    p. 43    Piano energetico nazionale per :un nucleare trasparenteente      11

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 7    Per i comuni un reattore nucleare varrà 30 milioni      12

**Studi di settore**

**Sole 24 Ore**      22/12/2009    p. 33    Non basta l'esito degli studi      13

**Università**

**Italia Oggi**      22/12/2009    p. 31    Università, sconti di fine anno      15

**Pec**

**Italia Oggi**      22/12/2009    p. 32    Pee e dui, sciolti tutti i dubbi      16

## Trasparenza. A un anno dal varo Gli avvocati disertano l'albo dei lobbisti

Marina Castellaneta

✎ Gli studi legali guardano con diffidenza al registro dei lobbisti voluto dalla Commissione europea e restano fuori dall'elenco dei rappresentanti di interessi.

È quanto risulta dal primo rapporto presentato dalla Commissione europea per fare il punto sui risultati raggiunti con l'istituzione del registro dei lobbisti accreditati, lanciato a giugno 2008, per rendere trasparente l'operato dei gruppi di interesse che vogliono influire sui processi decisionali. Per la Commissione, il registro, che funziona su base volontaria, ha ottenuto buoni risultati, anche se gli studi legali e gli analisti dei centri studi lo boicottano, nel nome dell'obbligo di riservatezza nei rapporti con i propri clienti e del rispetto delle regole deontologiche nazionali.

Malgrado queste sacche di resistenza, il registro conta, al 30 novembre 2009, 2.177 iscritti e ha varcato i confini comunitari: l'Italia ha 145 iscritti, gli Stati Uniti 42. Questo vuol dire che la registrazione è considerata - almeno nella visione della Commissione Ue - «una tappa normale per chi intende interagire con le istituzioni europee in piena conformità con i principi della trasparenza».

Sotto il profilo qualitativo, poi, sono aumentati gli operatori specializzati di grande rilievo, tenuti a dichiarare tutti i propri clienti. Chi non ha rispettato questa condizione è stato sospeso. Per garantire la massima trasparenza nell'attività di lobby, i gruppi, ma anche i singoli individui che si iscrivono, sono tenuti a rispettare un codice di condotta e a divulgare il fatturato.

Per quanto riguarda gli iscritti, la parte da leone è dei

lobbisti aziendali interni e delle associazioni di categoria che si occupano, come fine principale, di quest'attività di influenza. Sono ormai numerose le reti orizzontali di operatori che raccomandano ai propri membri di registrarsi. Due sottocategorie di operatori, però, «continuano a rimanere nella loro quasi totalità, al di fuori del registro».

Si tratta dei centri studi e degli studi legali, molti dei quali con sede a Bruxelles che pure svolgono di fatto attività di lobbismo per i propri clienti. Sono solo 11 gli studi legali iscritti, per di più di piccole dimensioni, mentre i

### IL BILANCI

Nel registro voluto da Bruxelles per monitorare i gruppi d'influenza si sono iscritti solo una decina di soggetti

grandi studi multinazionali continuano a guardare con sfavore a questo strumento.

Gli avvocati invocano una situazione differenziata in ragione delle regole deontologiche e di riservatezza che impediscono la divulgazione delle entrate derivanti dall'attività di lobby richieste dai clienti. Ma Bruxelles non ci sta. Anche perché il codice di condotta per gli iscritti ha già permesso di regolare l'interazione tra i rappresentanti di interessi, i titolari di cariche pubbliche e i funzionari. Sono poi operativi anche codici di condotta professionali: un segnale positivo, precisa la Commissione, «in merito all'evoluzione etica nel campo degli affari pubblici europei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La lettera. Siciliotti a Maroni: maggiori tutele per i collaboratori del tribunale

## Baluardi contro il malaffare

Una lettera al ministro dell'Interno per reclamare maggiori tutele contro i rischi che corrono i professionisti impegnati nei tribunali ad affiancare giudici e pm, soprattutto nel Mezzogiorno.

Dopo l'omicidio di Liberato Passarelli, il commercialista presidente dell'Ordine di Castrovillari ucciso nello svolgimento delle sue funzioni di curatore fallimentare, lo scorso 12 dicembre, Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale, ha scritto ieri al titolare

del Viminale Roberto Maroni.

Siciliotti ha chiesto al ministro di collaborare nella campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importante ruolo che i commercialisti svolgono per il Paese per supportare l'azione investigativa ed esecutiva di magistrati e forze dell'ordine, con particolare riguardo alle procedure e ai reati economici e finanziari.

Ma anche l'applicazione delle disposizioni normative sulle "morti bianche" a favore dei liberi professionisti (e delle loro

famiglie) che perdono la vita in dipendenza di fatti direttamente connessi allo svolgimento di incarichi per conto dello Stato.

E, infine, l'istituzione di un osservatorio congiunto tra il ministero dell'Interno e il Consiglio nazionale diretto a monitorare e recepire tutte le segnalazioni di episodi di intimidazione nei confronti di liberi professionisti che svolgono incarichi per conto dei tribunali italiani, al fine di studiare adeguati meccanismi di tutela.

«Le tragedie che hanno colpito Liberato Passarelli, Costanzo Iorio, il commercialista ucciso un'anno fa a Foggia, e le loro famiglie - scrive Siciliotti - non sono purtroppo casi isolati, ma piuttosto la punta di un iceberg assai insidioso. Specie in alcune aree del Paese, si moltiplicano le segnalazioni da parte di colleghi, che abitualmente ricoprono incarichi per conto dei tribunali italiani, come curatori fallimentari, custodi giudiziali, esecutori immobiliari o altro ancora, di episodi di pesante intimidazione, a volte soltanto verbale, a volte addirittura seguita da aggressioni fisiche o danneggiamenti materiali».

### L'inchiesta



Domenica scorsa, sul Sole 24 Ore un reportage sui rischi che corrono i curatori, specie quelli impegnati nei tribunali del Sud



**Obblighi comunitari.** Lo schema di decreto legislativo sui servizi nel caso di libera prestazione

# In studio salve le regole nazionali

Gli operatori transfrontalieri devono adeguarsi al paese ospite

**Marco Bellinazzo**  
ROMA

Assicurazione, pubblicità, attività multidisciplinari e semplificazione amministrativa. Sono queste le aree del mondo ordinistico (sono esonerati solo i notai) che dovranno fare i conti con le novità della direttiva servizi.

Il decreto legislativo chiama-

## LIBERALIZZAZIONI

Società multidisciplinari, pubblicità e assicurazione per la responsabilità sono sottoposte ai limiti dettati da interessi generali

to ad attuare la direttiva 2006/123/Ce, ora al vaglio di Parlamento e regioni in vista del via libera definitivo di Palazzo Chigi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 e 19 dicembre), individua regole ad hoc per questi segmenti. Regole di cui si dovrà ora valutare la compatibilità con leggi e codi-

ci professionali. Con una clausola di specialità però che fa salve la direttiva qualifiche - la n. 2005/36/Ce recepita con il decreto legislativo 206/07 che ha dettato un quadro uniforme per il riconoscimento delle qualifiche - e due direttive sugli avvocati: la n. 77/249/Cee, attuata con legge 31/82, in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati europei, e la n. 98/5/Ce (Dlgs 96/01), che facilita l'esercizio permanente della professione legale in uno Stato diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

In caso di "libera prestazione di servizi" la clausola di specialità impone dunque che tutto quanto attiene alla definizione di professione, all'uso dei titoli e alla responsabilità, sia definito dalla legge dello Stato ospitante. Fuori da queste preclusioni, al prestatore "transfrontaliero" potranno applicarsi i requisiti imposti dallo Stato ospitante ai prestatori "stabiliti" solo se sussistano «ragioni di ordine pubblico, di sanità o di tutela dell'ambien-

te, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità». Perciò, per quanto concerne le comunicazioni commerciali diffuse dal prestatore transfrontaliero che operi in Italia in regime di libera prestazione, come chiarisce la relazione illustrativa, «potrà applicarsi la legge italiana solo nei limiti in cui ciò sia finalizzato a garantire l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale».

Lo stesso vale per le attività multidisciplinari, «per le quali lo Stato ospitante potrà imporre, ai prestatori transfrontalieri il rispetto di requisiti imposti ai prestatori stabiliti, ma solo se ciò sia giustificato per garantire assicurare l'indipendenza e l'imparzialità».

Per "stabilirsi" in Italia il professionista europeo dovrà ottenere il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo (sulla base della documentazione e, se richiesto, di una prova attitudinale) e sarà soggetto alla disciplina italiana, «che andrà vagliata,

per valutarne la conformità rispetto ai principi espressi nella direttiva servizi».

Ottenuto il decreto di riconoscimento il professionista europeo può richiedere l'iscrizione all'albo. Iscrizione che dovrà essere fatta entro due mesi dalla domanda salvo il silenzio assenso, senza più la necessità di un atto espresso. La semplificazione varrà anche per gli italiani. Viene infatti previsto che i cittadini degli Stati Ue siano equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione e che a tal fine il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Possono iscriversi ad albi e registri anche associazioni e società nei limiti previsti dalla legge nazionale. Il decreto di attuazione peraltro richiama l'articolo 2 del Dl Bersani 223/06 che fissa i requisiti per la fornitura di servizi interdisciplinari da parte di società di persone o associazioni, ha rimosso il divieto di pubblicità informativa e abrogato tariffe fisse o minime.

## Le modifiche

### I nuovi principi

La direttiva servizi modifica alcune leggi professionali per: parificare ai fini dell'iscrizione negli albi cittadini Ue e italiani; equiparare il domicilio professionale alla residenza; eliminare il riferimento alla condizione di reciprocità con riguardo ai cittadini della Ue; inserire tra i titoli che permettono l'iscrizione il decreto di riconoscimento del titolo professionale; introdurre il meccanismo del silenzio assenso

### Le leggi modificate

Le leggi adeguate alla direttiva servizi riguardano la professione di: avvocato; dottore agronomo e di dottore forestale; agronomo; attuario; perito agrario; giornalista; dottore commercialista; biologo; consulente del lavoro; geologo; e tecnologo alimentare



## *Direttiva servizi, plauso degli ordini*

Riconosciuta la peculiarità del sistema ordinistico italiano. Lo schema di decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri la settimana scorsa, che recepisce la direttiva comunitaria servizi 2006/123/Ce, prevede infatti per le attività professionali tutelate dagli ordini, un criterio di specialità rispetto al principio generale di libera iniziativa senza autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e professionali. È questo l'effetto della previsione del principio del paese di destinazione e non di quello d'origine che consente ai paesi membri la tutela delle specificità dei paesi in cui il servizio professionale viene prestato.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Cup Marina Calderone che ha plaudito al riconoscimento e al ruolo degli ordini contenuto nel provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria. Se si fosse operato diversamente, il rischio era quello della deregulation selvaggia con conseguenti effetti negativi sui cittadini.

Il provvedimento, la cui attuazione definitiva deve avvenire entro il prossimo 28 dicembre, snellisce le procedure per l'esercizio di tutte le attività economiche di servizi, non solo quelle professionali, prevedendo che l'inizio dell'attività possa avvenire mediante una semplice comunicazione e non più mediante il burocratico meccanismo autorizzatorio molto diffuso nel nostro paese. A tale cambio di procedure dovranno adeguarsi tutte le autorità preposte comprese quelle locali. La possibilità di derogare a tale principio potrà sussistere solo se giustificata da imperativi motivi di interesse generale. Poche le esclusioni previste espressamente dal decreto.

Alle attività professionali per il cui esercizio è necessario un esame di stato e l'iscrizione all'ordine professionale, la direttiva si applica previo un filtro demandato agli ordini professionali.

I professionisti provenienti da altri paesi europei potranno, infatti, svolgere legittimamente la propria attività anche in Italia sia temporaneamente che stabilmente, ma dovranno presentare apposita domanda agli ordini competenti i quali avranno due mesi per esprimersi. Gli stessi ordini, peraltro, potranno negare la possibilità di esercizio dell'attività qualora nel paese di provenienza del professionista comunitario non sia previsto l'esame di stato.

Il decreto ora attende il parere delle commissioni parlamentari prima dell'approvazione definitiva del consiglio dei ministri.

— © Riproduzione riservata — ■



.....  
**COMMISSIONE EUROPEA**  
**Professionisti**  
**all'estero: la guida**

La commissione europea ha pubblicato la guida «Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali». In 66 domande e risposte sono spiegati in modo semplice i diritti di cui gode un cittadino nel momento in cui intende ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale in un altro stato membro. La guida è disponibile all'indirizzo: [www.governo.it/backoffice/allegati](http://www.governo.it/backoffice/allegati)  
.....


**Energia** Accelerazione del piano. Voci su Chioggia, Montalto e Caorso

# Nucleare, 17 milioni l'anno ai Comuni con le centrali

*Maxi incentivi, oggi il via libera del governo*

ROMA — Sul nucleare il governo ha improvvisamente deciso di accelerare. Il Consiglio dei ministri, convocato per oggi alle 15, esaminerà il decreto legislativo per «determinare i criteri e le procedure per la localizzazione dei siti per la produzione di energia atomica, dei sistemi di stoccaggio delle scorie, nonché misure compensative e campagne informative». Le «misure compensative» per gli enti locali e i cittadini che accetteranno di convivere con il reattore sono piuttosto generose: un contributo *in tantum*, come forma di «anticipo» di 30 milioni di euro per 5 anni da dividersi tra le imprese, le amministrazioni e i cittadini (sottoforma di sgravi fiscali) a cui se ne aggiunge un altro di 0,30 euro per megawatt (circa 4 milioni di euro l'anno) dal momento in cui va in funzione e per tutta la vita dell'impianto, cioè circa 60 anni. Inoltre il Comune che ospita il sito avrà circa 13 milioni di euro l'anno sotto forma di Ici. Sempre per tutta la durata del reattore.

Un bel pacchetto di denari (17 milioni di euro all'anno per 60 anni più altri 6 per il primo lustro) che dovrebbe rendere meno amara la pillola del nucleare, se non addirittura un grande affare per le popolazioni interessate. Per quanto riguarda le scorie, si prevede la creazio-



**L'impianto** La centrale nucleare francese di Tricastin, vicino a La Bollène (Hiely/Ansa)

ne di un «Parco tecnologico e di un «Deposito nazionale» destinati allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi. Previsti anche, sull'esperienza inglese, dei «comitati di confronto e trasparenza per l'informazione locale» per garantire un continuo flusso informativo tra la centrale e il territorio.

Un Consiglio dei ministri «importante» lo ha infatti definito il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, in quanto mette il primo mattone

vero sul ritorno del nucleare in Italia smantellato nel 1987 in seguito alla bocciatura del referendum. Il popolo degli ambientalisti, appena ritornati dal vertice di Copenaghen, sono

## Il decreto

Saranno decisi i criteri e le procedure per scegliere i siti, compresi quelli per le scorie

già scesi sul sentiero di guerra. Claudio Saroufim, responsabile ambiente dei comunisti italiani avverte Scajola che «troverà un muro di gente pronto a respingere il suo scellerato disegno». Il presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, rilancia quello che da tempo è una convinzione di tutto il movimento. «Il governo ha già in mano l'elenco dei siti individuati dall'Enel — dichiara — dove costruire le nuove centrali ma non li rende noti per paura di un boome-



rang elettorale alle prossime elezioni regionali».

Il motivo per cui il governo ha deciso di anticipare i tempi si spiega con un'errata interpretazione del decreto legislativo in attuazione della legge 99: il termine del 15 febbraio era stato considerato flessibile in quanto «ordinatorio», e per questo Scajola aveva preso tempo. Invece nei giorni scorsi i tecnici del legislativo hanno appreso che il termine è obbligatorio: entro il 15 febbraio dovrà concludersi tutto il complesso iter autorizzativo. Prima vengono definiti i criteri di esclusione (pericolo sismico in testa), poi occorrono le valutazioni delle commissioni parlamentari dell'Ambiente, delle Attività produttive e della conferenza Stato-Regioni.

## 60

**Sono gli anni** per i quali i comuni che ospiteranno i siti nucleari godranno di misure compensative in contributi e sgravi fiscali

Le richieste di modifiche continueranno agli uomini di Scajola che stenderanno il testo definitivo che un nuovo Consiglio dei ministri dovrà valutare entro il 15 febbraio. Da quel momento parte la procedura per identificare i siti che sicuramente, per opportunità politica, scavallerà la data delle elezioni regionali. I siti li proporrà l'Enel e dovranno essere «certificati» dall'Agenzia per il nucleare la cui costituzione continua a slittare.

Dove decollerà la prima centrale nucleare made in Italy? Secondo tantam politici, un'area disponibile sarebbe quella del Polesine, a una trentina di chilometri da Chioggia, ma dai bene informati del club dei nuclearisti i più probabili restano i vecchi siti di Montalto di Castro e Caorso.

**Roberto Bagnoli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Energia.** La tecnologia nazionale conquista spazi nella progettazione e costruzione di aerogeneratori

# La via italiana all'eolico

## Il caso pilota della Leitner: dalle funivie allo sfruttamento del vento

**Massimiliano Del Barba**  
BRESCIA

Con venti deboli o fortissimi. Nel deserto come sulle coste oceaniche, nel freddo artico come sui crinali appenninici. Una corsa, quella per il raggiungimento della miglior tecnologia nella produzione di pale e generatori eolici, che ha preso avvio in Spagna e nel Nord Europa nei primi anni Ottanta e alla quale, oggi, ha deciso di prender parte anche il made in Italy.


A fare da capofila per questa nuova sfida nazionale incentrata sulle potenzialità del vento che soffia sulle nostre coste scendendo giù dalle montagne sono tre aziende con altrettante differenti vicende. La prima è la divisione italiana di Vestas, il gigante danese dei costruttori di aerogeneratori, che negli anni Novanta decise di rilevare le macchine e il know how che l'Ansaldo West aveva lasciato a Taranto dopo la decisione di uscire dalla partita dell'eolico. Qui da dieci anni Vestas Italia controlla uno stabilimento dove lavorano un migliaio di dipendenti per la produzione delle turbine modello V52 da 850 kW a velocità variabile. In realtà, per Vestas, è solo l'ultimo capitolo di una storia centenaria, che inizia nel 1898 quando H.S. Hansen, un fabbro di Lem, insieme al figlio Peder fondò la Vestas. Allora costruiva finestre in acciaio per edifici industriali. Riconvertitasi alla fabbricazione di turbine eoliche nel 1979, oggi Vestas ha ormai installato in Italia 1.590 turbine, più della metà del hardware eolico totale italiano, coprendo il 50% del mercato nazionale, con oltre 340 MW messi in esercizio nel corso del 2008, corrispondenti a un terzo della potenza eolica collegata alla rete.

La seguono a ruota gli spagnoli di Gamesan e i tedeschi di Enercon, che tuttavia non posseggono impianti produttivi in Italia. Gamesan con poco più di 160 MW e una quota di mercato complessiva del 20% ed Enercon che, con i 125 MW installati, ha portato la propria capacità eolica cumulata in Italia a 473 MW. Da segnalare anche la notevole progressione di Repower, che nell'ultimo biennio ha triplicato la sua potenza eolica operativa, mentre Nordex e Ecotecnia, sino alla fine del 2007 poco presenti nel mercato italiano, hanno aggiunto più di 100 MW ciascuno, acquisendo rispettivamente una quota del 3,54% e 3,23% e ampliando la tipologia di aerogeneratori presenti nel territorio nazionale.

Complice tuttavia il considerevole aumento delle società produttrici di energia da fonte eolica e lo sviluppo industriale di quelle già presenti da tempo sul territorio nazionale (a cominciare da International Power, che controlla il 15% del mercato producendo 550 MW), anche altre due realtà italiane hanno deciso di scommettere sulle potenzialità del vento. Si tratta della Leitner di Vipiteno (Bolzano), che da leader mondiale nella costruzione di funivie si è gettata nella produzione di maxi aerogeneratori da un megawatt. Una scommessa che, dopo 8 anni di studi, sembra aver finalmente concesso i frutti sperati dal suo patron Michael Seeber: nove gli impianti installati in Italia nel corso del 2009, 14 in Europa e 60 nel resto del mondo. In un solo anno di produzione la "costola eolica" della Leitner ha raggiunto un fatturato poco inferiore ai 100 milioni di euro, pari a un quinto di quello del gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**Sardegna.** Il parco eolico di Littigheddu, in provincia di Sassari

**ESAMI DI STATO**

**Cronista infiltrato  
a prova forense**

Un giornalista di «Studio aperto» si è infiltrato con una telecamera nascosta alla prova scritta per l'accesso all'albo degli avvocati, a Roma. Il cronista ha preso il posto di un candidato assente, si è fatto passare il compito valido come secondo test della prova e ha documentato come in aula e nei bagni ci si passassero manuali e suggerimenti.

## PIANO ENERGETICO NAZIONALE PER UN NUCLEARE TRASPARENTE

*Il ministro dello Sviluppo economico ha detto che i siti delle nuove centrali nucleari saranno resi noti in primavera. A mio avviso, per decidere quante centrali nucleari costruire, bisogna preparare il piano energetico nazionale, poi lo studio di fattibilità per la valutazione dell'impatto ambientale e infine si potrà cercare di convincere le popolazioni che vivono nelle zone prescelte dal governo. Chi si oppone alla costruzione dovrebbe dire che propone in alternativa: il solare e l'eolico non possono dare l'energia di cui avremo bisogno e sono fonti aleatorie. L'industria, i treni e i frigoriferi, ad esempio, hanno bisogno di energia elettrica anche di notte o quando c'è stasi atmosferica.*

**Mario Scarbocci**  
San Donato Milanese

**Caro Scarbocci,**  
I piani energetici nazionali sono stati fatti in passato e hanno raramente giovato alla coerenza della politica nazionale. Basti pensare alle quattro centrali previste dall'ultimo piano e spazzate via da uno sciagurato referendum che fu votato sull'onda delle paure provocate dalla catastrofe di Chernobyl. Ma lei ha certamente ragione. Occorrono un piano nazionale, che fornisca all'opinione pubblica i dati necessari per un giudizio ponderato, e un dibattito nazionale che non sia dominato da pregiudizi ideologici. Soltanto così il governo potrà aprire una campagna d'informazione e discussione con le popolazioni interessate.

Le segnalò nel frattempo un articolo apparso il 13 dicembre sul *Sole 24 Ore*. È scritto da due parlamentari radicali, Emma Bonino ed Eli-

sabetta Zamparutti, ed è molto critico. Ma non ha nulla da spartire con le affermazioni prevenute di certi esponenti del fondamentalismo ecologico. Bonino e Zamparutti hanno tesi argomentate e rispettabili a cui i nuclearisti dovranno dare risposte convincenti. Sostengono in primo luogo che la spesa sarà molto elevata: «25/30 miliardi per soddisfare, ben che vada a partire dal 2020, il 25% dei consumi elettrici attuali che corrispondono solo a circa il 4,5% di energia». E ricordano poi l'esistenza di un rapporto dell'Enea (l'Ente nazionale per l'energia atomica) che ritiene possibile ottenere grandi vantaggi e risparmi migliorando «l'efficienza energeti-

ca nell'industria, nel terziario, nel trasporto, nell'edilizia residenziale e nella produzione e trasmissione di elettricità». Nel solo settore dell'elettricità sarebbe possibile, secondo l'Enea, risparmiare una percentuale di energia pari al 21,6% dei consumi finali lordi del 2008. Non è tutto. Secondo Bonino e Zamparutti la strada tracciata dai reattori di ultima generazione si sta rivelando più accidentata e costosa del previsto. Ne hanno avuta una prova, recentemente, l'azienda francese Areva, impegnata con perdite impreviste nella costruzione di un grande reattore in Finlandia, e i progetti di Westinghouse per la Gran Bretagna. Per concludere, sostengono gli autori, è meglio puntare sull'efficienza energetica, sulle energie alternative e sulla ricerca.

Per quanto bene argomentato l'articolo non mi ha con-

vinto. Credo che l'energia nucleare presenti oggi almeno tre vantaggi. È la più pulita. È quella che maggiormente assicura l'indipendenza del Paese dai condizionamenti delle grandi potenze energetiche. Ed è quella che consente di mantenere e aggiornare uno dei più importanti laboratori scientifici e tecnologici della modernità. Quando Areva avrà risolto i problemi tecnici sorti durante la costruzione della centrale finlandese e l'americana Westinghouse avrà dato una risposta alle esigenze di sicurezza del committente britannico, le due aziende saranno ancora più avanzate di quanto siano oggi. L'Italia è stata, sul piano intellettuale e sperimentale, una delle prime potenze nucleari del mondo. Non è né giusto né opportuno che questo patrimonio di conoscenza venga dissipato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Per i Comuni un reattore nucleare varrà 30 milioni

Un mix di contributi una tantum, sconti in bolletta, opere di urbanizzazione. È quanto prevede il piano del governo per i comuni che ospiteranno i siti delle centrali nucleari. Arriva oggi all'esame del consiglio dei ministri il decreto legislativo che, in attuazione della legge sviluppo, definisce i criteri per l'individuazione dei siti produttivi e dei sistemi di stoccaggio oltre al pacchetto di misure compensative a carico degli operatori.

eri sono circolate le prime bozze, con l'ipotesi di un contributo una tantum in fase di costruzione dell'impianto: un'aliquota unitaria commisurata alla potenza elettrica nominale (3.000-4.000 euro/megawattora fino a 1.600 mw). A conti fatti, dunque, in cantiere ci sarebbe un contributo di circa 30 milioni di euro per ogni reattore della centrale, spalmati in cinque anni, di cui il 60% a favore dei cittadini e delle imprese locali (attraverso sconto Tarsu e sgravi fiscali) e il restante 40% al Comune ospitante e, in proporzioni decrescenti, ai comuni attigui, per opere infrastrutturali definibili dalle amministrazioni locali. La riduzione in bolletta per imprese e cittadini ammonterebbe invece a circa 0,3 euro per megawattora prodotto in fase di esercizio per la durata in vita dell'impianto (una differente bozza circolata in serata indica invece un valore di 0,58 euro). Un impatto stimabile, complessivamente, tra i 4 e i 7 milioni l'anno (male tec-

nicalità dovranno essere stabilite dall'Autorità per l'energia). Al Comune che ospita l'impianto andrebbe invece un'Ici da circa 13 milioni l'anno.

Se queste cifre saranno confermate nella versione del decreto che verrà approvato dal consiglio dei ministri, bisognerà verificare la reazione delle località con caratteristiche idonee per ospitare centrali. Le indiscrezioni delle scorse settimane - a partire da Montalto di Castro, Borgo Sabotino nel Lazio, Garigliano in Campania, Trino vercellese e Caorso (Piacenza) - non hanno per ora trovato conferme ufficiali. Di certo le aree già sedi di vecchie centrali potrebbero avere caratteristiche coincidenti con i nuovi criteri. Tra le "zone bianche" quelle con scarsa sismicità, vicinanza al mare o comunque a grandi corsi d'acqua, basso livello di popolazione presente.

Lo schema di decreto legislativo indica i principi in base ai quali l'Agenzia per la sicurezza nucleare dovrà valutare le future proposte. Si prospetta un iter autorizzativo in quattro fasi: definizione dei criteri di esclusione tecni-

ci ed ambientali e del piano nucleare italiano; valutazione ambientale strategica per individuare delle aree in grado di ospitare i siti che gli operatori elettrici proporranno all'Agenzia; elenco dei siti (prevista l'intesa della Conferenza Unificata) e infine domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio della centrale, su cui verrà effettuata la Valutazione di impatto ambientale. Per una lista certa degli impianti, tra un passaggio e l'altro, si potrebbe dunque giun-

## SCONTI IN BOLLETTA

Oggi in Consiglio il decreto sui nuovi siti: compensazioni per enti locali e cittadini, tagli ai costi in base a megawattora

gere a primavera inoltrata, anche perché a marzo sono in programma le elezioni regionali e il pacchetto dei siti probabilmente dovrà essere discusso anche con i nuovi governatori.

Andrà alla Sogin il compito di realizzare un deposito per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, in una delle aree da indicare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Il Consiglio dei ministri di oggi dovrebbe esaminare anche lo statuto dell'Agenzia per la sicurezza, oltre a uno schema di decreto sull'energia geotermica.

C.Fo.

## I PUNTI CHIAVE

### Il decreto

- Il testo definisce i criteri per l'individuazione dei siti produttivi e dei sistemi di stoccaggio, oltre al pacchetto di misure compensative.
- La bozza prevede un contributo una tantum in fase di costruzione dell'impianto, di cui il 60% a favore dei cittadini e delle imprese locali (attraverso sgravi fiscali) e il restante 40% al Comune ospitante e in proporzioni decrescenti ai comuni attigui, per opere infrastrutturali definite dalle amministrazioni locali. È anche prevista una riduzione in bolletta per imprese e cittadini, per la durata in vita dell'impianto

### L'iter

- Dopo l'esame di oggi in Consiglio dei ministri, il decreto legislativo dovrà passare in Conferenza unificata e presso le commissioni parlamentari competenti. L'emanazione, secondo quanto stabilito dalla legge sviluppo, dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2010



**Accertamento.** I contenuti dell'atto di rettifica secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione

# Non basta l'esito degli studi

## L'avviso deve tener conto dei risultati del contraddittorio

**Dario Deotto**

Lo scostamento rispetto ai risultati di Gerico deve essere "grave". Ciò determina l'invio dell'invito al contraddittorio al contribuente. E solo gli ulteriori elementi presuntivi che emergono nel corso dello stesso contraddittorio possono giustificare l'emissione dell'atto di accertamento del Fisco.

Sono questi, in sintesi, i passaggi fondamentali del procedimento di accertamento basato sugli studi di settore e sui parametri (ma non solo, come si

una grave incongruenza, come espressamente prevede la norma. Questa significativa incongruenza - ben due volte la Corte richiama questo principio - legittima l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, con il recapito al contribuente dell'invito al contraddittorio. Nell'ambito di quest'ultimo, i risultati derivanti dal responso di Gerico devono essere corretti, in modo da "fotografare" e rappresentare la realtà economica propria del contribuente.

Così, il contraddittorio diviene l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà del singolo contribuente il risultato degli studi di settore. Tuttavia, va rilevato che se il contribuente e l'ufficio non trovano l'accordo, l'ufficio, se e quando emetterà l'atto di accertamento, dovrà necessariamente esporre nella motivazione di quest'ultimo, oltre degli ulteriori elementi a supporto di Gerico emersi nel contraddittorio (punto 8.4. della sentenza 26638/2009), le ragioni per le quali non sono stati accolti i rilievi del contribuente forniti nel corso dello stesso contraddittorio.

In sostanza, l'atto di accertamento potrà essere reputato valido soltanto se recherà, oltre alla significativa non congruità rispetto ai risultati di Gerico, degli ulteriori elementi presuntivi relativi alla specifica attività esercitata dal contribuente e i motivi per i quali l'ufficio ha reputato di emettere l'atto impositivo nonostante le ragioni esposte dal contribuente nel contraddittorio.

In caso contrario, l'atto dovrà essere reputato nullo, sia per difetto di motivazione che di prova. Infatti, anche se la motivazione e la prova non sono la stessa cosa, nell'accertamento presuntivo, come quello basato sugli studi o sui parametri, la prova si può di-

re "connaturata" alla motivazione, essendo un elemento necessario della motivazione stessa.

A questo punto, però, se il contraddittorio diviene l'elemento centrale per giustificare la pretesa tributaria, il contribuente potrebbe decidere di non presentarsi all'invito, così che l'ufficio non sarebbe in grado di emettere l'atto di accertamento. Sulla questione, la Corte fornisce la corretta risposta, nella parte delle sentenze in cui si occupa dell'accertamento basato sui parametri (ad esempio, punto 7 della sentenza 26638/09). Si afferma che, in tal caso, l'ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base del risultato dei parametri (ma il principio è da reputarsi valido anche per gli studi), dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente.

Sempre in tema di contraddittorio, la Corte di Cassazione sembra rafforzare ulteriormente la sua necessità anche quando manca una espressa previsione normativa in tal senso (principio già affermato con la sentenza 2816/2008). Il riferimento dovrebbe andare, quindi, anche a situazioni diverse da quelle rientranti - secondo la Corte - tra gli accertamenti "standardizzati". Ad esempio, la necessità del contraddittorio preventivo dovrebbe riguardare, come obbligo e non come facoltà, gli accertamenti sintetici, quelli che derivano dalle indagini finanziarie e il più volte "abusato" abuso del diritto, nelle situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, che già richiedono una sorta di contraddittorio anticipato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



[www.ilsole24ore.com/norme](http://www.ilsole24ore.com/norme)  
Il testo delle sentenze

### GLI ELEMENTI NECESSARI

L'ufficio è chiamato a motivare perché si ritengono insufficienti le ragioni fornite dal contribuente

### L'ESTENSIONE


Il metodo del confronto va utilizzato anche per altre forme presuntive come le indagini bancarie e il redditometro

avrà modo di specificare più oltre) che gli uffici dell'amministrazione finanziaria devono seguire così come emergono dalle quattro sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione (26635, 26636, 26637 e 26638 depositate lo scorso 18 dicembre), di cui si è dato conto su «Il Sole 24 Ore» di domenica 20 dicembre 2009.

Secondo la Cassazione, gli studi di settore rappresentano degli indici rivelatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale del contribuente. Lo scostamento rispetto alla situazione di normalità elaborata dal software Gerico deve rappresentare



## Percorso doc



*Il decreto milleproroghe salva gli atenei dalla norma stoppa concorsi della legge 1/09*

## Università, sconti di fine anno Anche nel 2010 usufruiranno dei correttivi su spese e fondi

DI **BENEDETTA P. PACELLI**

**S**conti di fine anno per le università. Anche per il prossimo anno accademico, infatti, secondo le disposizioni contenute nel decreto milleproroghe, gli atenei potranno continuare ad usufruire di una serie di correttivi nel conteggio del rapporto fra spese di personale e Fondo del finanziamento ordinario. E salvarsi così dalla norma stoppa concorsi, contenuta nella legge 1/09 che blocca il reclutamento di ricercatori, associati e ordinari per quegli atenei che dedicano agli assegni fissi per il personale più del 90% dei fondi provenienti da Roma. E non solo, perché il milleproroghe sposta in avanti di un anno (fino a dicembre 2010) anche l'applicazione delle attuali norme per reclutare i futuri ricercatori in attesa del riordino delle procedure. Ma il fermento negli atenei non finisce qui, perché a quasi un anno dall'approvazione della stessa legge 1/09 che disciplina le nuove modalità per sono stati effettuati gli attesi sorteggi dei docenti che comporranno le

commissioni di concorso. Si tratta della prima tornata di quei concorsi che risale al giugno 2008 e che erano stati banditi dall'ex-ministro dell'università Fabio Mussi.

### Gli sconti

Il milleproroghe proroga appunto fino a tutto il 2010 quella norma che permette di alleggerire il conteggio del rapporto tra spese di personale con tre correttivi in favore degli atenei. Uno è determinato sottraendo dalle spese di personale (fisse e inderogabili) l'ammontare complessivo degli aumenti stipendiali maturati nell'anno precedente, il secondo sottrae alla massa stipendiale le retribuzioni dei docenti assunti a seguito di stipula di convenzione con enti esterni, l'ultimo invece impone di conteggiare per due terzi e non per intero, il personale

impegnato in attività assistenziale convenzionato con il servizio sanitario nazionale nelle facoltà di medicina.

Le università bloccate

Senza questi sconti moltissimi atenei (24 secondo il rapporto del Comitato di valutazione del sistema universitario) avrebbero le mani legati per bandire i concorsi.

Nella situazione attuale il blocco è comunque già scattato per quattro atenei che, secondo Cnvsu, hanno presentato nel 2008 bilanci in rosso: l'Orientale di Napoli,



**Maria Stella Gelmini**

Siena, Trieste e Urbino «Carlo Bo». Fino ad oggi, per chi superava la soglia fatidica del 90% nel rapporto tra buste paga e assegno statale il turn over era solo rallentato, ora invece sarà reso stringente dalla legge.


### I concorsi

Il provvedimento proroga anche fino a dicembre 2010 l'applicazione delle nuove norme sui concorsi per ricercatori in attesa della messa a punto di nuove disposizioni.

### Anvur

Infine sempre in tema di università lo scorso consiglio dei ministri ha dato il via libera alla più volte annunciata Agenzia per la valutazione del sistema universitario (Anvur), che era già passata al vaglio di Palazzo Chigi in prima lettura lo scorso luglio e delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. L'Anvur valuterà la qualità di atenei ed enti di ricerca e il suo giudizio sarà determinante per distribuire una parte del Fondo di finanziamento ordinario a chi raggiungerà i risultati migliori. L'Agenzia (che sostituisce e unifica Cnvsu e Civr, i due comitati di valutazione attualmente esistenti) metterà sotto la lente la didattica (anche con riferimento ai livelli di apprendimento degli studenti e al loro inserimento nel lavoro), le strutture, l'acquisizione di finanziamenti esterni, lo scambio di ricercatori, la qualità della ricerca (con il sistema peer review, cioè la valutazione anonima di illustri accademici internazionali). Il regolamento che disciplina la struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, stabilisce che si tratta di un istituto con personalità giuridica pubblica, con sede in Roma, «dotato di autonomia amministrativa e contabile e vigilato dal Ministero, che sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, assicurando la coerenza con le migliori prassi internazionali».

© Riproduzione riservata



## CONSULENTI DEL LAVORO

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato le FAQ per gli iscritti all'ordine

# Pec e Dui, sciolti tutti i dubbi

## Professionisti alle prese con la gestione della posta certificata

**P**rofessionisti alle prese con la gestione quotidiana della Pec. Dopo essersene dotati ed averlo comunicato all'Ordine, entro lo scorso 29 novembre, adesso lo strumento, va integrato nelle procedure degli studi. Il Cno fornisce agli iscritti il Dui a cui viene associata l'apertura di una casella di posta certificata. Con le FAQ emanate dalla Fondazione Studi vengono risolti alcuni dubbi ancora aperti sia sul Dui che sulla Pec, come ad esempio lo scambio di messaggi fra caselle certificate e non, il possesso di più smart card, gli obblighi in caso di cancellazione dall'Ordine e in caso di smarrimento, le caratteristiche e le garanzie Pec.

**1. Essendo già in possesso di una smart-card rilasciata da altri Enti, è possibile avere anche quella associata al Dui?**

I Consulenti del Lavoro possono possedere più smart-card. Il Dui ha, però, funzionalità diverse rispetto alle altre smart-card poiché è documento di riconoscimento, firma digitale, certificato di ruolo ed è associato ad una posta elettronica certificata istituzionale. Ciò consente l'attestazione in modalità informatica dell'iscrizione all'Albo e renderà possibile l'accesso a servizi dedicati o riservati ai Consulenti del lavoro. Nulla vieta, però, che si continui ad utilizzare anche

altre smart-card per servizi in cui non è richiesta la verifica di iscrizione all'Albo. La Pec istituzionale, fornita gratuitamente, è una grande opportunità per i Consulenti del Lavoro in quanto consente l'immediata identificazione da parte della Pubblica Amministrazione.

**2. A chi devono rivolgersi gli iscritti per il rilascio del Dui e della Pec?**

Il Consiglio Nazionale ha stipulato un accordo quadro con Teleconsul Editore spa. È compito dei Consigli Provinciali stipulare appositi contratti con Teleconsul per il rilascio dei Dui e delle Pec degli iscritti all'Ordine. Per tale motivo, i Colleghi dovranno presentare la richiesta direttamente al Consiglio Provinciale di appartenenza.

**3. Cosa succede se un iscritto in possesso di Dui e di Pec si cancella? Dovrà restituire il lettore Usb? L'interessato ed il Consiglio Provinciale dovranno fare richiesta di restituzione del pagamento effettuato?**

Il lettore Usb per smart-card rimane di proprietà del Consulente. In caso di cancellazione dall'Albo, il Consulente del lavoro dovrà restituire il Dui al Consiglio Provinciale di appartenenza e fare richiesta di disattivazione della propria Pec istituzionale. La quota copre l'intero periodo di validità del Dui (tre anni) e non essendo frazionabile non potrà essere restituita.

**4. Che dimensione ha la Pec?**

La casella di posta elettronica con dominio @consulentidellavoropec.it ha una capienza sino ad 1 Gb (1024Mb). Un apposito servizio di monitoraggio e comunicazione delle situazioni di saturazione dello spazio è a disposizione di ciascuna casella. Il titolare di casella Pec che si trovasse in situazioni di spazio residuo limitato (inferiore a 30 Mb) verrà opportunamente informato a mezzo e-mail sull'indirizzo di riferimento indicato in sede di contratto.

**5. È possibile utilizzare il Dui per inviare le autocertificazioni relative al rilascio del Durc?**

Sì. L'adempimento previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 34/2008 a seguito del dm 24/10/2007 consente l'invio in modalità telematica, purché firmata digitalmente avvalendosi di una firma digitale certificata da uno dei certificatori compresi nell'elenco mantenuto dal Cnipa ai sensi dell'art. 29 c. 1 del dlgs 7/3/2005 n. 82. Il Dui possiede i requisiti richiesti e pertanto potrà essere utilizzato per tale scopo. Le modalità di invio telematico sono contenute nella circolare del Ministero del lavoro n. 10/09.

**6. Per ottenere il Dui è obbligatorio restituire il vecchio tesserino di iscrizione all'Ordine?**

Le segreterie dei Consigli Provinciali dovranno ritirare i vecchi tesserini prima di consegnare il Dui che, sostituendolo, costituisce anche valido documento di riconoscimento. È opportuno predisporre una ricevuta che ne attesti l'avvenuta consegna ed il ritiro del vecchio che, previa redazione di apposito verbale verrà distrutto.

**7. L'utilizzo del Dui attesta la qualifica professionale del Consulente?**

Il Dui contiene il cosiddetto «certificato di ruolo» cioè l'attestazione in formato digitale del possesso da parte del soggetto titolare della smart card della qualifica professionale di consulente del lavoro. Ciò consente di attestare, che il documento sia firmato digitalmente da un soggetto di cui oltre all'identità sia certa anche la funzione.

**8. L'utilizzo della pec attivata con la consegna del Dui è utilizzabile per lo scambio di mail certificate anche con utenti che utilizzino caselle di diversi gestori?**

Certo, perché la normativa impone a tutti i gestori di Posta Elettronica Certificata di garantire la piena interoperatività in entrata ed in uscita dei servizi offerti.

**9. È possibile inviare messaggi da una casella di Pec ad una normale.**

Sì, ma senza potere utilizzare il vantaggio proprio della Pec e cioè avere la certezza dell'avvenuta

consegna. Quindi i messaggi non avranno valore legale.

**10. È possibile ricevere messaggi sulla casella di Pec provenienti da una casella normale?**

No, la ricezione è inibita per motivi di sicurezza, ma è possibile reindirizzarle su una casella di posta ordinaria.

**11. Che cosa attesta la Pec?**

Avendo lo stesso valore di una raccomandata AR, attesta il momento di invio e di consegna del messaggio, il contenuto dello stesso, identifica in maniera sicura il mittente, garantisce l'integrità e la confidenzialità del messaggio inviato.

**12. Come va utilizzata la Pec?**

L'utilizzo avviene sia attraverso i più diffusi client di posta (Thunderbird, Eudora, Outlook Express, Outlook, ecc.), sia attraverso un sistema di web mail.

**13. Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto?**

Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l'avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di Pec scelto dal destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di Pec del destinatario, certificandone l'avvenuta consegna.

**14. In caso di smarrimento di una ricevuta a chi ci si deve rivolgere per ottenerne una copia valida a fini legali?**

Occorre rivolgersi al proprio Gestore di Pec il quale è obbligato a registrare e archiviare tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate per 30 mesi in apposito archivio informatico (log file).

**15. In che modo si ha la certezza della consegna di un messaggio di Pec?**

Nel momento in cui l'utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore di Pec, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di Pec invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione di data ed orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

**16. La Pec certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario?**

No, la certificazione è relativa ai soli eventi di invio del messaggio e di consegna dello stesso nella casella di Pec del destinatario.

**17. Quale sicurezza garantisce l'invio tramite Pec in**

**merito alla violazione del segreto professionale?**

I messaggi Pec attraversano reti di interconnessione in modalità criptata. Gli unici punti in cui non sono criptati sono i server dei Gestori (mittente e ricevente). Essi sono responsabili per la garanzia di sicurezza e sono soggetti a vigilanza Cnipa. Sarebbe in ogni caso possibile effettuare l'opzione di assoggettamento a criptazione dei messaggi. Come per la posta tradizionale, sarà cura del professionista selezionare le informazioni che egli ritiene possano formare contestazioni in merito alla violazione del segreto professionale.

**18. L'invio di documentazione tramite Pec garantisce anche il contenuto del messaggio?**

No, l'invio della busta elettronica, pur avendo data certa, (come accade per una raccomandata AR) non garantisce il contenuto della stessa. Tale risultato però potrebbe essere conseguito attraverso firma digitale della documentazione allegata come previsto dall'art. 23, comma 4, del dlgs 82/2005. Il mittente può, inoltre, richiedere al provider Pec l'opzione «ricevuta di avvenuta consegna completa». Il gestore recapiterà così le informazioni minime e il messaggio originale con eventuali allegati firmati digitalmente.

**19. Che efficacia possiede un documento informatico sottoscritto con firma digitale?**

Il documento sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata ha efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 codice civile) e l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare fino a prova contraria (art. 21, comma 2, del dlgs 82/2005).

**20. La Pec è in grado di garantire l'identità della casella mittente?**

Sì, in quanto è assicurata l'inalterabilità dell'indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l'invio del messaggio.

**21. Per l'invio con Pec della medesima mail a più destinatari è possibile utilizzare la formula Undisclosed-Recipient?**

No, non è possibile utilizzare questa formula. Gli indirizzi mail saranno tutti visibili a tutti i destinatari.

**22. Quali sono gli aspetti concernenti la sicurezza e la privacy dei dati personali dei titolari di caselle Pec?**

La Norma impone ai Gestori di Pec di applicare tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali. Analogo livello di sicurezza è garantito anche per le informazioni archiviate nel Log delle trasmissioni.

**23. Quali misure vanno adottate in caso di smarrimento del Dui?**

Chi smarrisce il Dui dovrà ef-

fettuare la denuncia all'autorità di P.S. come per qualsiasi documento e poi comunicare il fatto all'Ordine di appartenenza e al Gestore che lo ha rilasciato.

**24. Per attivare la rateazione telematica del DM10 a favore delle aziende in momentanea difficoltà finanziaria è necessario il possesso del Dui o è sufficiente possedere le ordinarie credenziali di accesso (password e Pin)?**

Tenuto conto delle caratteristiche di assoluta trasparenza e garanzia di identificazione del soggetto che accede tramite Dui, l'Inps ha concesso ai Consulenti del Lavoro che ne sono provvisti di accedere alla procedura telematica di rateazione per le aziende clienti che si trovassero nella necessità di dilazionare i contributi del DM10, massimo due volte l'anno, per non più di sei rate. L'azienda potrà così essere considerata regolare ai fini del rilascio del Durc. Tale procedura non sarà accessibile con le usuali password e Pin.

**25. Se il consulente del lavoro non può essere in studio per altri impegni di lavoro o personali come sarà possibile accedere agli istituti per inviare le denunce?**

Tramite l'attivazione di una sub delega che può essere attribuita esclusivamente al proprio personale dipendente e non a collaboratori o praticanti legge 12/79, art. 2, comma 4 dal Consulente che accederà al sistema ed inserendo il codice fiscale del delegato lo abiliterà. Lo stesso potrà utilizzare una qualsiasi smart card. Sono già iniziati i primi test di sperimentazione con l'Inail.

**26. Nel caso di studio associato con quale Dui si accede alle procedure dei vari Enti?**

Essendo un documento strettamente personale, non ci può essere un Dui intestato allo studio ma ogni Consulente associato deve possederne uno. Ciò in linea con le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale e con le prescrizioni adottate dal garante della privacy.

**27. Perché con il Dui non si può accedere a Entratel?**

È un problema tecnico. Entratel consente l'accesso esclusivamente a smart card del tipo CNS cioè rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. Il Dui contiene una smart card del tipo CNS like cioè rilasciata da un Ente certificatore privato. Entrambe comunque hanno le medesime funzionalità in quanto rispondono a tutti i requisiti di sicurezza, di interoperabilità e del Token di autenticazione previsti dalla normativa di riferimento.

—© Riproduzione riservata—■